

PAGHE E CONTRIBUTIdi **MARIO CASSARO****Conguaglio contributivo di fine anno (prima parte)**

Si ritiene utile riepilogare i principali punti di attenzione per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio contributivo relative all'anno 2023, a cui saranno chiamati i datori di lavoro al termine del periodo d'imposta.

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, per i datori di lavoro si avvicina il periodo in cui dovranno effettuare le **operazioni di conguaglio** relative ai contributi previdenziali ed assistenziali, verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive e accertare l'imputazione all'anno di competenza degli elementi variabili della retribuzione imponibile. In attesa della consueta circolare Inps di fine anno, è opportuno riepilogare le fattispecie di maggior interesse e gli elementi che caratterizzano le operazioni relative al 2023.

Si ricorda che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2023 (**scadenza 16.01.2024**), o con quella di competenza del mese di gennaio 2024 (**scadenza 16.02.2024**), senza oneri accessori, secondo le modalità che saranno indicate dall'Inps. I conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le relative operazioni potranno essere inserite nella denuncia di febbraio 2024 (scadenza di pagamento 18.03.2024), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle **componenti variabili** della retribuzione nel mese di gennaio 2024. Tali componenti si riferiscono ad eventi o alla presenza di elementi che comportano una variazione della retribuzione imponibile (ad esempio il pagamento di straordinari, indennità di trasferta o di missione, eventi di malattia, infortunio, permessi e congedi vari).

I datori di lavoro possono valorizzare gli elementi retributivi che comportano variazioni dell'imponibile e del versamento contributivo, nel **mese successivo** a quello in cui gli stessi si verificano; tuttavia, nell'ambito di ciascun **anno solare**, deve essere garantita la corrispondenza tra la retribuzione di competenza e quella assoggettata a contribuzione, quindi, gli elementi variabili indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2023), mentre per l'assoggettamento contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2024.

Il datore di lavoro dovrà **rettificare in aumento o diminuzione** la retribuzione imponibile con il flusso UniEmens e procedere al recupero della contribuzione non dovuta, a livello individuale, valorizzando l'elemento "VarRetributive" di "DenunciaIndividuale".

Per quanto riguarda altre somme o valori corrisposti ai dipendenti, si ricorda che secondo il principio di armonizzazione delle basi imponibili (art. 6 D.Lgs. 314/1997), il prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali, pertanto occorre tenere conto anche del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d.

"fringe benefit"), se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro (per il 2023 elevato a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico che hanno prodotto apposita attestazione al datore di lavoro).